

Edizione di mercoledì 7 ottobre 2015

CONTROLLO

[In vigore le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale](#)

di **Fabio Landuzzi**

IVA

[Le due facce del reverse charge nel settore edile](#)

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Gratuito patrocinio: portato a 11.528,41 euro il limite di reddito](#)

di **Massimo Conigliaro**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Aspetti critici nella cessione dell'autovettura riscattata da leasing](#)

di **Luca Caramaschi**

PATRIMONIO E TRUST

[Il trust nella separazione coniugale](#)

di **Sergio Pellegrino**

CONTROLLO

In vigore le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale

di **Fabio Landuzzi**

Dal 30 settembre 2015 sono in vigore le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate diramate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; il nuovo set di Norme di comportamento sostituisce quello precedentemente emanato con la funzione di **aggiornare i modelli comportamentali raccomandanti** ai membri del Collegio sindacale oppure ai sindaci unici di società non quotate al fine di svolgere correttamente **l'incarico di controllo**.

Come noto, le Norme di comportamento hanno il contenuto di **canoni di deontologia professionale**, e sono rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; esse sono infatti emanate in conformità al **Codice deontologico della professione**, e la loro concreta applicazione deve tenere conto naturalmente delle **reali circostanze** in cui il professionista opera.

Il nuovo set di Norme di comportamento conferma la struttura delle precedenti, quanto alla suddivisione in **Principi**, corredati da **Riferimenti normativi** e da **Criteri applicativi**, nonché da **Commenti**, con lo scopo di fornire anche utili strumenti operativi per i professionisti.

Al fine di adeguarsi all'evoluzione dell'assetto dei **controlli nelle società a responsabilità limitata**, le nuove Norme di comportamento chiariscono che esse sono espressamente applicabili anche alla **figura del sindaco unico**, ossia anche quando l'organo di controllo è costituito in forma monocratica; al riguardo, alcuni passaggi contenuti nelle Norme di comportamento si rivolgono espressamente a detta circostanza, come ad esempio la previsione contenuta nella **Norma di comportamento 1.1** (Composizione del Collegio sindacale) in cui si afferma che lo **statuto della Srl** può legittimamente prevedere la **nomina di un sindaco supplente** anche quando **l'organo di controllo è monocratico**, allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel caso in cui nel corso del mandato si verifichi una causa di cessazione del sindaco unico. Si rammenta a questo riguardo che in modo differente si era espresso il **Mise nella Nota n. 0180772 del 28 agosto 2012**.

Vediamo di passare rapidamente in rassegna le **Norme di comportamento di nuovo inserimento**, sottolineando come una particolare enfasi viene data al tema della **crisi di impresa** ed alla funzione dell'organo di controllo in tali circostanze.

- **Norma 1.7: Passaggio di consegne.** Tratta del subentro del nuovo collegio sindacale, della collaborazione informativa fra gli uscenti e gli entranti, e degli obblighi dei

sindaci in caso di gravi irregolarità pregresse.

- **Norma 10.10: Vigilanza nelle Spa e Srl con socio unico.** Tratta delle particolari attenzioni degli organi di controllo nei casi di società con socio unico, con particolare rilievo ai rapporti fra società e socio.
- **Norma 11.5: Concordato con riserva ex art. 161, co. 6, L.f..** Specifica che la funzione di vigilanza dell'organo di controllo si limita alla formazione formale del fascicolo, alla verifica dell'assenza di cause ostative e dell'adempimento ai successivi obblighi di informativa periodica.
- **Norma 11.6: Concordato preventivo ex art. 160, L.f..** Specifica che la funzione di vigilanza dell'organo di controllo si limita alla verifica dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'attestatore senza entrare nel merito della veridicità dei dati aziendali.
- **Norma 11.7: Concordato in continuità ex art. 186-bis, L.f..** Tratta della funzione di vigilanza dell'organo di controllo che, oltre a quanto già detto sopra, avrà riguardo anche all'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto alla continuazione dell'attività.
- **Norma 11.8: Ipotesi di cui all'art. 182-quinquies, L.f..** Tratta della funzione di vigilanza nel particolare caso dell'autorizzazione della società a contrarre nuovi finanziamenti.
- **Norma 11.9: Rapporti con consulente e attestatore.** Specifica che l'interlocutore del Collegio sindacale rimane sempre il consiglio di amministrazione, e che i rapporti con i consulenti e l'attestatore devono essere concordati con gli amministratori.
- **Norma 11.10: Riduzione del capitale per perdite.** Tratta in modo particolare del caso di presentazione di una domanda "protettiva" ex art. 186-sexies, L.f., sottolineando la permanenza per gli amministratori degli obblighi di informativa ai soci mediante la tempestiva convocazione dell'assemblea, pur essendo sospesi gli effetti prodotti dalla particolare situazione patrimoniale dell'impresa sino alla omologa del concordato.

IVA

Le due facce del reverse charge nel settore edile

di **Sandro Cerato**

L'art. 1, commi 629 e 631, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), introducendo la nuova lettera a-ter), al co. 6, dell'art. 17, del DPR 633/72, ha disposto l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante **inversione contabile a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile**. In buona sostanza, la legge di stabilità 2015 ha esteso l'obbligo di inversione contabile anche alle *"prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici"*.

Il regime previsto dal nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 – che è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (C.M. 27.3.2015 n. 14) – si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'01.01.2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015): tuttavia, tenuto conto del fatto che la novellata disciplina poteva presentare profili di incertezza, l'Agenzia delle Entrate, nel contesto della richiamata circolare, ha previsto una **clausola di salvaguardia** secondo cui *"eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi, (avvenuta in data 27.03.2015) non saranno sanzionati, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente"*.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14), la **"nuova" fattispecie di "reverse charge" nel settore edile si affianca (e non si sostituisce) al regime del "reverse charge" di cui all'art. 17, co. 6, lett. a), del DPR 633/72**, che risulta applicabile alle *"prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore"*. Infatti, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile, introdotto dalla legge di stabilità 2015:

- riguarda **attività relative al comparto edile** (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal *"reverse charge"* alle condizioni di cui alla lett. a), dell'art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72;
- interessa **nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile** propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici;
- risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lett. a), co. 6, del DPR 633/72, ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

In particolare, il **sistema dell'inversione contabile** previsto nel contesto del novellato art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 si applica a prescindere:

- dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti:
 - delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
 - dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
 - di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
- dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ovvero dalla tipologia di attività esercitata.

Questo è quanto si evince nel contesto della **relazione tecnica** alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che *“il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”*. Per tutte le altre prestazioni (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento), il meccanismo dell'inversione contabile potrà continuare a trovare applicazione solo in **presenza di un contratto di subappalto** e relativamente alle attività identificate dalla sezione F della codifica ATECO 2007.

Per chiarire meglio i concetti appena esposti, l'Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14) ha precisato che, rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del *“reverse charge”* nel comparto edile:

- **l'appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio** rese nei confronti di un'impresa di costruzioni;
- un **servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale**.

Diversamente, invece, **devono ritenersi escluse dalla novellata disciplina del “reverse charge”**:

- le attività di **costruzione di un edificio**, per le quali continuerà a trovare applicazione il meccanismo del *“reverse charge”* solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi della lett. a), dell'art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72;
- le **forniture di beni con posa in opera**, in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (C.M. 27.03.2015 n.14).

Nello specifico, sono **escluse dal meccanismo del “reverse charge”** di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 – analogamente a quanto già previsto *“per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili”* – le forniture di beni con posa in opera, poiché – di base – **la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene**.

CONTENZIOSO

Gratuito patrocinio: portato a 11.528,41 euro il limite di reddito di Massimo Conigliaro

Aggiornato il limite di reddito per fruire del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili, amministrative, penali e tributarie. Con **decreto del Ministero della Giustizia** del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale **n. 186 del 12 agosto 2015**, il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere Generale dello Stato ne hanno fissato l'adeguamento, previsto dall'art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Il **limite di reddito** viene aggiornato con cadenza biennale ed era prima fissato in euro 11.369,24, così come stabilito dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 aprile 2014.

Adesso, rilevato che nel periodo relativo al **biennio** considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una **variazione in aumento dell'indice dei prezzi** al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al **1,4%**, l'importo di euro 11.369,24 **è stato aggiornato in euro 11.528,41**.

Il patrocinio a spese dello Stato era in precedenza disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 546/1992, ma ormai da tempo la norma è stata soppressa e la disciplina è contenuta nella parte III del **D.P.R. n. 115/2002**.

È previsto (art. 76, c. 2) che *“se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari – il reddito è costituito dalla **somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante”*; il limite di reddito deve essere poi **elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi** (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevede che si deve **tener conto** *“anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”*. Per tale **valutazione** si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef risultante dall'ultima dichiarazione.

In linea generale, le **condizioni** per essere ammessi al gratuito patrocinio sono lo **stato di povertà e la probabilità** di un **esito** favorevole della causa (*fumus boni iuris*).

Ai fini pratici, una volta valutata la sussistenza dei suddetti requisiti, con l'istanza deve essere **documentato** lo stato di povertà della parte contribuente: attenzione, non è necessario che l'istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i **costi del processo tributario**, e dunque spese ed onorari di giudizio.

La domanda di ammissione è intestata alla **Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato** e va depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente, riportando gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002; la richiesta può essere formulata **anche nel corso del giudizio**, sin tanto che non sia stata celebrata l'udienza di trattazione: in tale caso, però, la parte avrà già sostenuto le spese per il versamento del contributo unificato. Nel caso di **Sezione Staccata** della Commissione Tributaria Regionale, l'istanza va presentata presso la sede "centrale" della Commissione Regionale.

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato viene **rinnovata ogni anno**: essa è presieduta da un presidente di sezione (della commissione tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria; è altresì presente un rappresentante delle categorie professionali abilitate alla difesa tributaria, scelto dal Presidente della commissione tra una terna di nomi segnalata dall'ordine professionale.

Per espressa previsione, i giudici tributari che fanno parte della commissione sono tenuti ad **astenersi** nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa. Le **funzioni** che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte – in ambito tributario – solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, decide sulla base degli elementi forniti dal richiedente. Allo stato attuale, alcune Commissioni informano il contribuente della **data di trattazione dell'istanza**, altre provvedono direttamente e comunicano l'esito; laddove risultino mancare alcuni documenti, la Commissione sospende l'esame della pratica e chiede **l'integrazione della documentazione**.

Il richiedente ammesso al patrocinio può **scegliere il difensore** tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) e tra quelli iscritti negli elenchi indicati all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è **esente dal contributo unificato**. È da segnalare che, al momento della presentazione del ricorso, la parte contribuente **non ha ancora evidenza** documentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato: il difensore, pertanto, evidenzierà che la parte – avendone i requisiti – **ha richiesto** il patrocinio a spese dello Stato e barrerà l'apposita casella nella nota di iscrizione a ruolo.

Occorre segnalare che l'opportunità del patrocinio a spese dello Stato può essere colta anche dalle curatele fallimentari che non abbiano attivo sufficiente (ovvero non ne abbiano per nulla). In tali casi il **curatore** ha l'onere di presentare un'apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la **mancaza del denaro** necessario per le spese, il fallimento ha titolo per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144). Una volta definita la causa e qualora non sia cambiata la situazione economica del contribuente, il difensore – a prescindere dall'eventuale condanna alle spese – presenterà **istanza di liquidazione** al Presidente della sezione della Commissione Tributaria che ha reso la sentenza.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con **decreto di pagamento**, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. A fronte della comunicazione del decreto di liquidazione, il difensore trasmetterà alla Commissione a Spese dello Stato la **fattura** relativa all'importo liquidato, intestata al Ministero economia e finanze, Direzione Centrale Servizi Tesoro, Roma, codice fiscale 80415740580. A quel punto, in **tempi** che possiamo definire **ragionevoli** (qualche mese), l'Amministrazione finanziaria procede con bonifico al pagamento delle spese.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Aspetti critici nella cessione dell'autovettura riscattata da leasing

di **Luca Caramaschi**

Con la **circolare n.47/E/2008, al paragrafo 5.2**, l'Agenzia delle entrate affronta il caso della cessione di autovettura preventivamente riscattata da leasing.

In particolare, l'Ufficio, nel definire il trattamento fiscale da riservare alla **plusvalenza** (o minusvalenza) conseguita, individua due possibili situazioni.

La prima si verifica nell'ipotesi in cui l'**autovettura** viene ceduta nello stesso periodo d'imposta nel quale avviene il riscatto; in assenza di quote di ammortamento stanziato a conto economico, l'applicazione della regola prevista al secondo comma dell'art.164 del Tuir, secondo l'Agenzia, va interpretata nella direzione di rapportare l'ammontare dei canoni dedotti al totale dei canoni pagati. È in base a tale rapporto che l'eventuale plusvalenza conseguita risulterà imponibile.

Si consideri il seguente esempio.

Un'autovettura viene riscattata da **leasing** in data 20.12.2014 (per semplicità si tralasciano le valutazioni legate all'effetto Iva indetraibile):

- canoni pagati € 50.000,00
- canoni dedotti € 3.615,20 (18.075,99*20%)

L'autovettura viene venduta il 21.12. 2014:

- prezzo di riscatto € 1.000,00
- prezzo di vendita € 30.000,00

La plusvalenza di **cessione** sarà pertanto pari ad € 29.000, che risulterà imponibile nel medesimo rapporto esistente tra canoni dedotti e canoni pagati ($\frac{€ 3.615,20}{€ 50.000} = 0,0723$). La **plusvalenza** imponibile è pertanto pari a circa € 2.097 ($€ 29.000 * 0,0723$).

La seconda situazione riguarda il caso dell'autovettura che viene ceduta in un periodo d'imposta successivo a quello dell'intervenuto riscatto dal **leasing**; in questo caso occorre disinteressarsi completamente della percentuale di deduzione dei canoni avvenuta nel corso della locazione finanziaria bensì applicare in modo letterale quanto previsto dal secondo comma dell'art.164 del Tuir: alla fine del periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riscatto, infatti, l'**autovettura** sarà stata oggetto di ammortamento per cui la **plusvalenza** imponibile

dovrà essere determinata rapportando esclusivamente la quota di ammortamento dedotta con la quota di ammortamento stanziata a conto economico.

Riprendiamo ora i dati dell'esempio precedente, ipotizzando però di cedere l'**autovettura** in data 15.01.2015, sempre al prezzo di € 30.000.

Al termine dell'esercizio 2014, con riferimento al valore di riscatto viene calcolata una quota di ammortamento pari ad € 100 che risulta deducibile per 20 (il costo del veicolo è infatti inferiore al limite fiscale di € 18.076, per cui per la determinazione della quota deducibile è sufficiente applicare la percentuale del 20%).

Nel 2015 il veicolo sarà ceduto per € 30.000, realizzando una **plusvalenza** di € 29.100 che risulterà imponibile al 20%, quindi per € 5.820.

È del tutto evidente, quindi, che assegnare in caso di cessione un diverso trattamento alla plusvalenza per l'**autovettura** che sia stata o meno ammortizzata dopo il riscatto genera evidenti disparità di trattamento tra le due diverse situazioni sopra descritte.

Le ragioni di tale **dicotomia** sono evidenti e sono legate al fatto che nel secondo caso si deve fare unicamente riferimento alla situazione "post riscatto": in questo caso è altamente probabile che il coefficiente, che nel primo caso ha ridotto la quota deducibile dei canoni in funzione del limite di valore dell'**autovettura**, non viene ad operare con riferimento alla deducibilità della quota di ammortamento, perché quest'ultima viene calcolata su di un prezzo di riscatto capiente rispetto al limite dei 18.076 euro prevista dall'art.164 del Tuir.

Alla luce dell'interpretazione fornita con circolare n. 47/E/2008, quindi, se il contribuente manifesta l'intenzione di cedere l'**autovettura** riscattata e da tale cessione consegue come è probabile una **plusvalenza**, risulta più conveniente effettuare la cessione nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riscatto.

Relativamente alle conclusioni espresse dall'Agenzia delle entrate con la richiamata circolare genera poi qualche perplessità il mancato coordinamento con quanto affermato nella risoluzione n.41/E/2002, secondo la quale, in linea con il Principio contabile nazionale OIC n.30, prima di rilevare la cessione del cespite occorrerebbe calcolare la quota di ammortamento relativa alla frazione di esercizio nel quale il cespite stesso è utilizzato, in modo tale che la **plusvalenza** (o la minusvalenza) risulti al netto di tale ammortamento.

Peraltro, la soluzione del riscatto del bene prima della cessione pare tutto sommato poco penalizzante anche sotto il profilo Iva.

Se, come spesso accade, il riscatto avviene in prossimità del termine del contratto di **leasing** ovvero in corrispondenza dell'effettiva scadenza di questo (e quindi ad un prezzo poco più che simbolico) l'imposta indetraibile sull'acquisto risulterà trascurabile a fronte di un corrispettivo di vendita – solitamente di molto maggiore al prezzo di riscatto – che oggi sarà imponibile per

il 40% mentre per il restante 60% andrà considerato escluso da Iva.

Pertanto, se la cessione avviene ad un prezzo “Iva inclusa” (come avviene nella generalità dei casi quando l’acquirente è un privato) è evidente il vantaggio realizzato.

Si veda il seguente esempio.

- Riscatto di una **autovettura** al prezzo di € 1.000 + 220 di Iva
- Successiva cessione al prezzo di € 21.760 Iva inclusa.
- Il costo di acquisto dell’autovettura pari a € 1.000 va incrementato dell’imposta indetraibile (132 pari all’60% di 220), per un totale di € 1.132.
- Il prezzo di cessione è invece pari a € 20.000, a cui aggiungere € 1.760 di Iva calcolata sul 40% del prezzo di cessione ($€ 20.000 \times 0,40\% \times 22\% = € 1.760$).

PATRIMONIO E TRUST

Il trust nella separazione coniugale

di **Sergio Pellegrino**

Il trust può essere anche utilizzato nella separazione coniugale per garantire l'adempimento dell'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli.

Il può svolgere un ruolo importante nell'ambito delle molteplici, non soltanto nelle fattispecie, che abbiamo già analizzato, della tutela di un soggetto debole piuttosto che della trasmissione del patrimonio ai discendenti, ma anche quando la e si pone il problema, spesso delicato, della garanzia dell'.

Accade infatti che gli **obblighi assunti dai genitori** nell'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale (o conseguenti alle condizioni definite dal giudice nel caso della giudiziale) **non vengano successivamente rispettati**, con grave evidente nocumento per i figli.

Si può porre allora l'esigenza in capo al genitore "debole" di ottenere dal coniuge dal quale si sta separando un'**idonea garanzia patrimoniale circa l'effettivo versamento degli assegni periodici** che debbono da questi essere corrisposti.

Nel caso in cui il coniuge disponesse, ad esempio, di un **immobile**, questo potrebbe essere fungere da garanzia dell'adempimento dell'obbligazione. Ed il trust potrebbe essere lo strumento da **utilizzare efficacemente a tale scopo**.

Potrebbe infatti essere istituito un **trust di garanzia** nel quale il disponente, e cioè il coniuge tenuto a versare gli assegni periodici, **disporrebbe l'immobile** (o gli immobili) di proprietà per fornire la garanzia dell'osservanza dell'obbligo assunto.

Al **trustee** sarebbe in questo caso affidato il compito di gestire il bene con la finalità di utilizzarlo per **sostituirsi al genitore inadempiente** e garantire in questo modo, in caso di necessità, il **mantenimento dei figli**, che sarebbero i **beneficiari** del trust così strutturato.

Aspetto interessante è che oggetto di disposizione potrebbe essere la stessa **casa familiare** già assegnata all'altro coniuge, pur essendo questa assegnazione "prevalente" rispetto a qualsiasi atto di trasferimento dell'immobile (compreso quindi anche quello di disposizione in trust).

Il trustee in questo caso avrebbe quindi la proprietà di un **bene già oggetto di vincolo** e, soltanto venuta meno la particolare condizione di casa familiare, legata alle prioritarie esigenze dei figli, ne potrebbe disporre pienamente.

Nel mentre avrebbe infatti un bene che, **gravato dal vincolo anzidetto**, in caso di necessità, ossia per far fronte alla funzione di garanzia, potrebbe essere **realizzato con difficoltà** e ad un **valore ridotto** rispetto a valore effettivo.

Per quanto riguarda la **scelta del trustee**, se nella maggior parte dei casi, come abbiamo evidenziato in altri contributi, è **altamente raccomandato** che questi venga ricercato **al di fuori dell'ambito familiare**, per garantire quella autonomia nella gestione del patrimonio in trust fondamentale per poterlo considerare legittimo, ed è **generalmente opportuno** che venga individuato un **trustee professionale**, nel caso di specie **questo costo potrà essere "tranquillamente" risparmiato**: il **"miglior" possibile trustee** è già in casa – nel vero senso della parola ... – ed è l'**altro coniuge**, che difficilmente potrà essere considerato "succube" del disponente o soltanto condizionabile.

Quali le **possibili alternative** al trust offerte dal nostro ordinamento? **Nessuna ad onor del vero altrettanto efficace.**

Non l'**ipoteca**, che, attraverso l'apposizione del vincolo sul bene, "funziona" dal punto di vista dell'aspetto della garanzia, ma passando, in caso di necessità, attraverso il **procedimento di esecuzione**, con i relativi tempi e costi (oltre al fatto che limita fortemente la possibilità di circolazione del bene), non la **fideiussione**, in quanto il patrimonio del garante potrebbe **non essere capiente** nel momento dell'eventuale necessità.



hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});